

Legge regionale 23 giugno 1980 , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 20/12/1991

Organizzazione delle Unità Locali dei Servizi Sanitari e Socio - assistenziali.

Art. 10

A ciascun settore è preposto un funzionario di livello dirigenziale, il quale ha la direzione degli uffici relativi e coordina le attività dei presidi, servizi, dipartimenti e distretti dell' Unità Sanitaria Locale nell' ambito della competenza per materia.

Egli è responsabile dell' attività complessiva del rispettivo settore; cura la predisposizione delle proposte dei provvedimenti di competenza degli organi di amministrazione ed, in genere, cura la parte istruttoria degli atti e provvedimenti predetti per il settore relativo; emana:

- a) gli atti meramente esecutivi dei provvedimenti degli organi di amministrazione non riservati al Presidente dell' Unità Sanitaria Locale o al coordinatore, al quale il settore fa capo;
- b) gli atti di conoscenza vincolati, quali trasmissioni, notificazioni, pubblicazioni, certificazioni e, secondo le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticazioni;
- c) gli atti di accertamento tecnico;
- d) gli atti propulsivi per l' adempimento di obblighi scaturenti da leggi o da atti amministrativi.